



MODIFICHE

PER VAS E VIA

DEL DLGS 128/2010

AL DLGS 152/2006 COME CORRETTO DAL DLGS 4/2008

L'ESPERIENZA DELLA REGIONE

EMILIA – ROMAGNA

Alessandro Maria Di Stefano

Modifiche per VAS e VIA del Dlgs 128/2010



Le **modifiche introdotte dal D Lgs 128/2010** (pubblicate su GU 11/08/2010) sono **entrate in vigore dal 26/08/2010**

L'art. 4, comma 3, prevede che le Regioni adeguano il proprio ordinamento entro 1 anno.

Le norme transitorie (art. 4 comma 5) prevedono che **le procedure di VAS, VIA ed AIA avviate precedentemente** all'entrata in vigore del D. Lgs **sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento**

Modifiche per VAS e VIA del Dlgs 128/2010



Altri 2 elementi generali da sottolineare

Viene sostituito il comma 3 dell'art. 3. bis della Parte Prima come segue:

“3. Le norme di cui al presente decreto possono essere derogate, modificate o abrogate solo per dichiarazione espressa a successive leggi della Repubblica, purché sia comunque sempre garantito il rispetto del diritto europeo, degli obblighi internazionali e delle competenze delle Regioni e degli Enti locali.”

Modifiche per VAS e VIA del Dlgs 128/2010



Il comma 4 dell'art. 3. quinquies della Parte Prima viene integrato alla fine come segue:

“Qualora sussistano i presupposti per l'esercizio del potere sostitutivo del Governo nei confronti di un ente locale, nelle materie di propria competenza la Regione puo' esercitare il suo potere sostitutivo”

Modifiche per VAS e VIA del Dlgs 128/2010

In generale le modifiche del D Lgs 128/2010 **confermano sia per la VAS sia per la VIA l'impostazione alla base del correttivo D. Lgs 4/08** in particolare per quanto riguarda:

Principio di terzietà dell'autorità competente per VIA e per VAS

Principio di integrazione dei procedimenti e delle autorizzazioni

Principio di non duplicazione dei procedimenti

Principio di partecipazione ai procedimenti

VAS come **procedimento basato sulla collaborazione** tra autorità procedente e autorità competente

Riconoscimento delle competenze di Regioni ed amministrazioni locali

Modifiche per VAS e VIA del Dlgs 128/2010



Il D Lgs 128/2010 provvede al recepimento della Direttiva 2008/1/CE sull'IPPC (che sostituisce la direttiva 96/61/CE) dando una integrale nuova regolamentazione della AIA ed abrogando il D. Lgs 59/05.

Su tale parte non ci soffermeremo oggi.

Tenteremo di **evidenziare solo le principali novità in materia di VAS e di VIA**

Modifiche per VAS e VIA del Dlgs 128/2010

1) Le prime modifiche riguardano le definizioni (art. 5) del decreto, in particolare (tralasciando quelle per AIA):

“**1) modifica:** la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;”

Modifiche per VAS e VIA del Dlgs 128/2010

m) verifica di assoggettabilità: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, **se progetti possono avere un impatto significativo e negativo** sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto;

m-bis) verifica di assoggettabilità' di un piano o programma: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani, programmi ovvero le loro modifiche, **possano aver effetti significativi sull'ambiente** e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate;

m-ter) parere motivato: il provvedimento obbligatorio con eventuali osservazioni e condizioni che conclude la fase di valutazione di VAS, espresso dall'autorità competente sulla base dell'istruttoria svolta e degli esiti delle consultazioni;

Modifiche per VAS e VIA del Dlgs 128/2010

2) Modifica da evidenziare riguarda alcune **disposizioni speciali per i piani portuali (art. 6 comma 3-ter):**

“3-ter. Per progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale, già sottoposti ad una valutazione ambientale strategica, e che rientrano tra le categorie per le quali è prevista la Valutazione di impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale. Qualora il Piano regolatore Portuale ovvero le rispettive varianti abbiano contenuti tali da essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale nella loro interezza secondo le norme comunitarie, tale valutazione è effettuata secondo le modalità e le competenze previste dalla Parte Seconda del presente decreto ed è integrata dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione del Piano e si conclude con un unico provvedimento.”

Modifiche per VAS e VIA del Dlgs 128/2010

3) Una modifica di rilievo è prevista all'art. 6 comma 12:

“12. **Per le modifiche dei piani** e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli **conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante** ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, **la valutazione ambientale strategica non e' necessaria per la localizzazione delle singole opere.**”

Questa previsione appare in contrasto con le disposizioni europee.

Occorre valutare quale posizione ed indicazione assumere

Modifiche per VAS e VIA del Dlgs 128/2010

4) Una modifica di rilievo è prevista dall'art. 6, comma 17, che in sostanza dispone il divieto delle attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare:

- all'interno delle aree marine e costiere protette;
- nelle aree entro 12 miglia marina dai perimetri di tali aree protette;
- per i solo idrocarburi liquidi nella fascia marina compresa entro 5 miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero italiano

Al di fuori di tali aree sono autorizzate previo VIA sentito il pare degli enti locali posti in un raggio di 12 miglia.

Tali disposizioni si applicano anche ai procedimenti in corso

Modifiche per VAS e VIA del Dlgs 128/2010

5) Una modifica rilevante è contenuta nella modifica del comma 1 dell'art. 9 che ora dispone:

“1. Alle procedure di verifica e autorizzazione disciplinate dal presente decreto **si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.**”

Modifiche per VAS e VIA del Dlgs 128/2010

6) Una modifica importante concerne il fatto tutte le trasmissioni (art. 12, comma 1; art. 20, comma 1; art. 21 comma 1; art. 23, comma 3) di elaborati per Verifica di assoggettabilità sia a VAS sia a VIA, e per VIA deve avvenire:

“**su supporto informatico** ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo”

Questa disposizione, comprensibile negli intenti, andrà valutata in relazione alla necessità di deposito per l'accesso dei cittadini a tali documenti.

Modifiche per VAS del Dlgs 128/2010

7) Una modifica particolarmente rilevante è contenuta nell'art. 12, comma 6, che prevede:

“6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS **relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 o alla VAS di cui agli artt. da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.**”

Questa previsione da concreta attuazione al principio comunitario di non duplicazione

Modifiche per VAS del Dlgs 128/2010

8) Una modifica significativa (sempre in attuazione del principio di non duplicazione) è contenuta nell'art. 14, comma 4, che prevede:

“4. In attuazione dei principi di economicità e di semplificazione, **le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti disposizioni anche regionali per specifici piani e programmi, si coordinano con quelle di cui al presente articolo, in modo da evitare duplicazioni ed assicurare il rispetto dei termini previsti dal comma 3 del presente articolo e dal comma 1 dell'articolo 15. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241.**”

Modifiche per VAS del Dlgs 128/2010

9) Una modifica è particolarmente rilevante: Infatti il comma 2 dell'art. è stato così sostituito:

“2. L'autorita' procedente, in collaborazione con l'autorita' competente, **provvede, prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato** di cui al comma 1 e **dei risultati delle consultazioni transfrontaliere, alle opportune revisioni del piano o programma.**”

Questa previsione è di fatto la risposta alla procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea sulla precedente versione del comma.

Modifiche per VIA del Dlgs 128/2010

10) Una modifica significativa è contenuta nella riscrittura dell'art. 20, comma 4:
“4. **L'autorita' competente nei successivi quarantacinque giorni**, sulla base degli elementi di cui all'allegato V del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, **verifica se il progetto abbia possibili effetti negativi e significativi sull'ambiente. Entro la scadenza del termine l'autorita' competente deve comunque esprimersi.** L'autorita' competente puo', **per una sola volta, richiedere integrazioni** documentali o chiarimenti al proponente, entro il termine previsto dal comma 3. In tal caso, **il proponente provvede** a depositare la documentazione richiesta presso gli uffici di cui ai commi 1 e 2 **entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3.** L'Autorita' competente si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine previsto per il deposito della documentazione da parte del proponente. La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione e' disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo.”

Modifiche per VIA del Dlgs 128/2010

11) Una modifica rilevante è contenuta nella riscrittura dei commi 5 e 6 dell'art. 20:

“5. Se il progetto **non ha impatti negativi e significativi sull'ambiente**, l'autorità competente dispone l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale e, se del caso, impartisce le necessarie prescrizioni.

6. **Se il progetto ha possibili impatti negativi e significativi sull'ambiente** si applicano le disposizioni degli articoli da 21 a 28.”

Modifiche per VIA del Dlgs 128/2010

12) Una modifica rilevante è contenuta nella riscrittura del comma 4 dell'art. 23:

4. Entro trenta giorni l'autorita' competente **verifica la completezza della documentazione e l'avvenuto pagamento del contributo** dovuto ai sensi dell'art. 33. Qualora l'istanza risulti incompleta, l'autorita' competente richiede al proponente la **documentazione integrativa da presentare entro un termine non superiore a trenta giorni** e comunque correlato alla complessita' delle integrazioni richieste. In tal caso **i termini del procedimento si intendono interrotti** fino alla presentazione della documentazione integrativa. Qualora entro il termine stabilito il proponente **non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti e, l'istanza si intende ritirata**. E' fatta salva **la facolta' per il proponente di richiedere una proroga del termine** per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessita' della documentazione da presentare.

Modifiche per VIA del Dlgs 128/2010

13) Una modifica significativa è contenuta nella riscrittura del comma 10 dell'art. 24:

“10. Sul suo **sito web**, l'autorita' competente **pubblica la documentazione presentata, ivi comprese le osservazioni, le eventuali controdeduzioni e le modifiche** eventualmente apportate al progetto, disciplinate dai commi 4, 8, 9, e 9-bis.”

La quattordicesima modifica (art. 35, comma 2) riguarda il **termine di 90 giorni** (invece di 60) per l'espressione del **parere regionale sulle procedure ministeriali**, nonché la previsione di ulteriori 60 giorni per l'espressione di un ulteriore parere regionale in caso di modifiche sostanziali al progetto

Modifiche per VIA del Dlgs 128/2010

14) Una modifica di grande rilievo (soprattutto per le confusioni che può ingenerare) riguarda la previsione (art. 25, comma 3) che l'acquisizione di autorizzazioni, etc. avviene mediante trasmissione delle determinazioni dei diversi soggetti competenti entro 60 giorni ovvero “nell'ambito della Conferenza di servizi **istruttoria** eventualmente indetta”.

La modifica riguarda la introduzione dell'aggettivo: “**istruttoria**”, poiché sembra escludere la possibilità di una Conferenza decisoria.

Va inoltre rilevato che a seguito di modificazioni o integrazioni sono concessi ai diversi soggetti competenti ulteriori 45 giorni (art. 25, comma 3)

Modifiche per VIA del Dlgs 128/2010

A risolvere questa incertezza dovrebbe concorrere l'introduzione del comma 3-bis nell'art. 25 che prevede:

“3-bis. Qualora le amministrazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo non si siano espresse nei termini ivi previsti ovvero abbiano manifestato il proprio dissenso, **l'autorità competente procede comunque a norma dell'articolo 26.**”

L'art. 26 prevede che la VIA sostituisca tutte le autorizzazioni, etc., in materia ambientale, definendo un procedimento decisorio. Poiché il D. Lgs non dispone modifiche alle competenze, questo **coordinamento può essere perseguito solo tramite una conferenza di servizi decisoria.**

Modifiche per VIA del Dlgs 128/2010

15) Una modifica rilevante è rappresentata dai nuovi commi 3, 3-bis e 3-ter dell'art. 26 che prevedono:

“3. L'autorita' competente puo' richiedere al proponente entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 24, comma 4, in un'unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata, con l'indicazione di un termine per la risposta che non puo' superare i quarantacinque giorni, prorogabili, su istanza del proponente, per un massimo di ulteriori quarantacinque giorni.

L'autorita' competente esprime il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla presentazione degli elaborati modificati.”

Modifiche per VIA del Dlgs 128/2010

Il comma 3-bis prevede che l'autorità competente possa ritenere rilevanti le modifiche e **disporre un nuova pubblicazione**. In tal caso sono previsti nuovi 60 giorni di deposito e presentazione osservazioni, dal cui termine partono ulteriori 90 giorni per esprimere la VIA

Il comma 3-ter prevede che:

3-ter. Nel caso in cui il proponente **non ottemperi alle richieste di integrazioni** da parte dell'autorità competente, non presentando gli elaborati modificati, o ritiri la domanda, **non si procede all'ulteriore corso della valutazione**.

Modifiche per VIA del Dlgs 128/2010

16) Di grande rilievo è la previsione del comma 4 dell'art. 26 che dispone:

“4. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto.”.

Modifiche per VIA del Dlgs 128/2010

17) Di rilievo è l'introduzione del comma 1-bis nell'art. 28 (Monitoraggio):

“1-bis. In particolare, qualora dalle attività di cui al comma 1 risultino **impatti negativi ulteriori e diversi, ovvero di entità significativamente superiore**, rispetto a quelli previsti e valutati nel provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale, **l'autorità competente**, acquisite informazioni e valutati i pareri resi **può modificare il provvedimento ed apporvi condizioni ulteriori** rispetto a quelle di cui al comma 5 dell'articolo 26. Qualora dall'esecuzione dei lavori ovvero dall'esercizio dell'attività possano derivare gravi ripercussioni negative, non preventivamente valutate, sulla salute pubblica e sull'ambiente, l'autorità competente **può ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate, nelle more delle determinazioni correttive da adottare.**”

Modifiche per VAS e VIA del Dlgs 128/2010

18) Di rilievo infine sono le modifiche apportate all'art. 32 (consultazioni transfrontaliere) e l'introduzione dell'art. 32 bis (effetti transfrontalieri).

Queste previsioni sono di fatto la risposta alla procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea sulla precedente versione del tema.

RAPPORTO TRA VAS, VIA ED IPPC



La scelta (compiuta dal Decreto legislativo 152/06) relativa al **coordinamento, integrazione e semplificazione dei procedimenti autorizzatori in materia ambientale**, appare come la scelta potenzialmente foriera di maggiori vantaggi, per l'ambiente, i cittadini, l'economia e la società del nostro paese.

RAPPORTO TRA VAS, VIA ED IPPC

Il D. Lgs. 152/06 come corretto dal D. Lgs. 4/08 disciplina alcuni profili del rapporto tra VAS e VIA, stabilendo, in particolare che:

- a) nell'art. 10, comma 4, in attuazione di principi di semplificazione e di integrazione procedurale, la **verifica preliminare (screening)** di un progetto di opera o intervento, *“può essere condotta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, nell’ambito della VAS”*;

RAPPORTO TRA VAS, VIA ED IPPC

- b) nell'art. 10, comma 5, nella redazione e valutazione di un progetto e del relativo Studio di impatto ambientale già previsti in piani o programmi sottoposti a VAS:
- **la documentazione e le conclusioni della VAS devono essere tenute in conto,**
 - **le informazioni e analisi del rapporto ambientale possono essere utilizzate nel procedimento di VIA;**

RAPPORTO TRA VAS, VIA ED IPPC

c) nell'art. 19, comma 2, la **VIA può avere esito negativo, o contenere valutazioni contrastanti su elementi già oggetto di VAS, purché ciò sia adeguatamente motivato.**

Al riguardo appare utile evidenziare che si ritiene che questo scostamento debba comunque seguire un canone di ragionevolezza, e che si debba realizzare attraverso una motivazione circostanziata sul punto, qualora in sede istruttoria siano emersi elementi di fatto e di giudizio non valutati in precedenza, ovvero si sia imposta una riconsiderazione delle precedenti conclusioni, in ragione della diversa scala di approfondimento degli effetti ambientali, operata sul progetto dell'opera o intervento da realizzare in concreto.

RAPPORTO TRA VAS, VIA ED IPPC

Il D. Lgs. 4/08 ed il D. Lgs. 128/10 contengono un'esplicita previsione di **norme di coordinamento e semplificazione** dei procedimenti:

- a) nel caso di progetti sottoposti a VIA statale ed a IPPC statale è previsto che **il provvedimento di VIA fa luogo dell'Autorizzazione Ambientale Integrata (AIA)**;

In tal caso lo Studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del D. Lgs. 59/05 e il provvedimento finale contiene le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 7 e 8 del medesimo D. Lgs. 59/05 (art. 10, comma 1);₃₂

RAPPORTO TRA VAS, VIA ED IPPC

- b) nel caso di progetti sottoposti a VIA regionale ed a IPPC regionale è previsto che le Regioni assicurino che il **rilascio dell'AIA sia coordinato all'interno della VIA**; in ogni caso va assicurata l'unicità della consultazione del pubblico per le due procedure e, se l'autorità competente in materia di VIA coincide con quella competente al rilascio dell'AIA, le disposizioni regionali possono prevedere che il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale faccia luogo anche di quella autorizzazione; in questo caso, lo Studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 D. Lgs. 59/05 e il provvedimento finale contiene le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 7 e 8 del medesimo D. Lgs. 59/05 (art. 10, comma 2);

RAPPORTO TRA VAS, VIA ED IPPC

- c) **la VAS comprende per le aree SIC e ZPS le procedure di Valutazione di incidenza;**

a tal fine, il Rapporto ambientale contiene gli elementi di cui all'allegato G del decreto 357/97 e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza; oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza; la norma stabilisce, inoltre, l'unicità della consultazione del pubblico e che le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale (art. 10, comma 3);

RAPPORTO TRA VAS, VIA ED IPPC

d) **la verifica di assoggettabilità (screening) e la VIA comprendono le procedure di Valutazione di incidenza per le aree SIC e ZPS;**

a tal fine, lo Studio preliminare ambientale o lo Studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G del decreto 357/97 e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza; la norma stabilisce, inoltre, l'unicità della consultazione del pubblico e che le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale (art. 10, comma 3);

RAPPORTO TRA VAS, VIA ED IPPC

- e) **la verifica di assoggettabilità (screening) può essere condotta, nel rispetto delle rispettive disposizioni, nell'ambito della VAS;**

In tal caso la norma stabilisce l'unicità della consultazione del pubblico e che le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale (art. 10, comma 4).

Questa previsione, si riferisce, con ogni evidenza, a fattispecie in cui lo stesso procedimento amministrativo conduce all'approvazione di un piano o programma soggetto a VAS e contemporaneamente alla approvazione di progetti assoggettati a "screening"

RAPPORTO TRA VAS, VIA ED IPPC

(come, ad esempio, il caso dell'approvazione di strumenti urbanistici attuativi che contemporaneamente rilascino la concessione edilizia o il permesso di costruire a progetti elencati nell'Allegato IV, al punto “**7. Progetti di infrastrutture**”, alle lettere “*a) progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ettari*” e “*b) progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari; progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari*”);

RAPPORTO TRA VAS, VIA ED IPPC

- f) **nella redazione del SIA relativi a progetti assoggettati a VIA previsti da piani e programmi già sottoposti a VAS possono essere utilizzate le informazioni e le analisi del Rapporto ambientale predisposto per la VAS (art. 10, comma 5);**
- g) **nella redazione ed approvazione dei progetti e della relativa VIA dovranno essere tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS (art. 10, comma 5).**

RAPPORTO TRA VAS, VIA ED IPPC



Va, inoltre, sottolineata la previsione (art. 9, comma 2) che **l'autorità competente in materia di VAS e di VIA, ove lo ritenga utile, in particolare per i coordinamenti procedurali ricordati, può indire una o più Conferenze di Servizi** (ai sensi degli artt. 14 e seguenti della L. 241/90).

RAPPORTO TRA VAS, VIA ED IPPC

Negli artt. 25 e 26 del D. Lgs. 4/08 sono definite le modalità di valutazione e decisione della procedura di VIA.

L'autorità competente conclude la procedura di VIA con un provvedimento espresso e motivato.

Il provvedimento di VIA sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze pareri, nulla osta ed assensi comunque denominati in materia ambientale, inclusa l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al D. Lgs. 59/05, necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

RAPPORTO TRA VAS, VIA ED IPPC



Il **provvedimento di VIA** contiene le condizioni per la realizzazione, esercizio e dismissione dei progetti nonché relativi ad eventuali malfunzionamenti.

È inoltre stabilito che **in nessun caso può farsi luogo all'inizio dei lavori senza che sia intervenuto il provvedimento di VIA.**

RAPPORTO TRA VAS, VIA ED IPPC

La **novità più rilevante relativa alla VIA** contenuta nel D. Lgs. 4/08 è certamente rappresentata dalla **previsione che essa sostituisce o coordina tutti i provvedimenti in materia ambientale**. Essa è **disposta direttamente dal D. Lgs. 4/08**

Viene così esteso in tutto il paese e generalizzato il modello procedimentale di semplificazione ed integrazione previsto finora solo in alcune Regioni.

Questa previsione consente di strutturare una delle principali funzioni della VIA: il **coordinamento e la semplificazione delle procedure amministrative, innanzitutto in campo ambientale**.

RAPPORTO TRA VAS, VIA ED IPPC



Il coordinamento, integrazione e semplificazione si sostanzia, di fatto, per i progetti sottoposti alla procedura di VIA, **nella indizione di una Conferenza di servizi**, ai sensi della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di **conseguire l'effettuazione di un esame globale e contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti e la realizzazione di una procedura semplificata** che consente di abbreviare i tempi dei processi decisionali e di renderli più trasparenti.

VIA - L'ESPERIENZA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA



Il nuovo e forte nesso di coordinamento, integrazione e semplificazione istituito all'interno della procedura di VIA, ha già avuto, come detto, alcune anticipazioni all'interno delle leggi regionali in materia di VIA di alcune Regioni.

Sembra di qualche utilità analizzare al riguardo la legge regionale n.9/99 della Regione Emilia – Romagna che, probabilmente, rappresenta l'esempio più compiuto di attuazione di tale nesso.

VIA - L'ESPERIENZA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

Per le attività produttive è innanzitutto previsto (artt. 6, 17 e 18 della LR 9/99) il raccordo con lo "Sportello unico" per le attività produttive istituito dall'art. 23 e seguenti del D. Lgs. 112/98.

Infatti è lo Sportello unico, in attuazione di quanto previsto dal D.P.R. 447/98, come modificato dal DPR 440/2000, ad attivare la procedura di verifica (screening) e la procedura di VIA, ad acquisire le relative decisioni e deliberazioni e a concludere il procedimento di autorizzazione all'insediamento dell'attività produttiva.

VIA - L'ESPERIENZA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

E' inoltre previsto (art. 17 della LR 9/99) che l'atto contenente la Valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva comprende e sostituisce:

per le attività produttive tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati in materia di tutela ambientale e paesaggistico-territoriale, di competenza della Regione, della Provincia, del Comune, dell'Ente di gestione di area protetta naturale regionale (art. 17, comma 1);

VIA - L'ESPERIENZA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA



per le **opere pubbliche o di interesse pubblico** tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, i nulla osta, gli assensi comunque denominati necessari per la realizzazione del progetto (art. 17, comma 2).

VIA - L'ESPERIENZA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

Il coordinamento integrazione e semplificazione delle procedure e dei relativi atti autorizzatori è disposta direttamente dalla LR 9/99 per i progetti sottoposti alla Procedura di VIA.

Tale coordinamento, integrazione e semplificazione si sostanzia (art. 18 della LR 9/99) per i progetti sottoposti alla procedura di VIA, nella **indizione di una Conferenza di servizi, ai sensi della legge n. 241 del 1990** e delle successive modifiche ed integrazioni, che si conclude in tempi certi (la LR della LR 9/99 stabilisce il termine massimo di conclusione in 100 giorni),.

VIA - L'ESPERIENZA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA



Il ricorso all'innovativo strumento della Conferenza di servizi consente di conseguire, da un lato, l'effettuazione di un esame globale e contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti e, dall'altro, la realizzazione di uno “sportello unico” che consente di abbreviare i tempi dei processi decisionali e di renderli più trasparenti.

VIA - L'ESPERIENZA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA



Come è subito evidente, il procedimento definito nel D. Lgs. 152/06 come corretto dal D. Lgs. 4/08 mostra molti punti di similitudine con il procedimento delineato nella LR 9/99 della Regione Emilia –Romagna, come del resto con altre leggi regionali che hanno stabilito simili processi di integrazione.

L'esperienza concreta di siffatte procedure appare sufficientemente positiva

VAS – AUTORITÀ COMPETENTE

L'Assemblea legislativa dell'Emilia – Romagna con l'approvazione della **L. R. 13 giugno 2008, n. 9** **“Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”**, ha provveduto, nell'art. 1, ad individuare, nelle more dell'approvazione di una legge regionale attuativa della parte seconda del D. Lgs. 4/08, **l'autorità competente all'effettuazione dei compiti in materia di VAS**, al fine di consentire un ordinata ed univoca attuazione dei procedimenti in materia di VAS in tutto il territorio regionale.

VAS – AUTORITÀ COMPETENTE

Infatti, le disposizioni dell'art. 7, comma 6, del Decreto specificano che **“In sede regionale, l'autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle province autonome”**.

Appare, quindi, subito evidente come per lo svolgimento dei procedimenti in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi, la cui applicazione è divenuta obbligatoria dal 13 febbraio 2008, sia necessaria l'individuazione dell'autorità competente con legge regionale.

VAS – AUTORITÀ COMPETENTE

Nell'art. 1, comma 1, della L.R. n. 9 del 2008, in attuazione di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 7 del Decreto, è stabilito il principio che l'**autorità competente per la valutazione ambientale di piani e programmi è individuata, assicurandone la terzietà, in una amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale.**

VAS – AUTORITÀ COMPETENTE

L'autorità competente per la VAS, **nel rispetto dei principi di terzietà e di qualificazione**

“ambientale” della pubblica amministrazione, è:

per i piani ed i programmi approvati dalla Regione, dalle Autorità di bacino e dalle Province, l'Autorità competente è la Regione. Il comma 3 stabilisce, inoltre, che al fine di assicurare la terzietà di tale autorità competente, è individuata, con deliberazione della giunta regionale la struttura organizzativa competente in materia ambientale, dotata della necessaria autonomia.

per i piani ed i programmi approvati dai Comuni e dalle Comunità montane, l'autorità competente è la Provincia.

VAS – AUTORITÀ COMPETENTE

Il comma 5 dell'art. 1 della L.R. n. 9 del 2008 stabilisce che:

per i piani territoriali ed urbanistici, provinciali e comunali normati dalla L.R. n. 47 del 1978 e dalla L.R. n. 20 del 2000 l'autorità competente è individuata rispettivamente nella Regione e nelle Province, in coerenza con le attribuzioni loro spettanti ai sensi della medesima legge in ordine all'approvazione dei piani,

la **Regione e le Province coinvolgono per le relative istruttorie le strutture organizzative competenti in materia ambientale.**

VAS – AUTORITÀ COMPETENTE

Il comma 5 dell'art. 1 della L.R. n. 9 del 2008 stabilisce, inoltre, che la Regione e le Province **si esprimono in merito alla valutazione ambientale dei piani territoriali ed urbanistici, provinciali e comunali** normati dalla L.R. n. 47 del 1978 e dalla L.R. n. 20 del 2000, **integrando la fase istruttoria ai fini dell'approvazione, nell'ambito dei provvedimenti di loro competenza** previsti dalla L.R. n. 20 del 2000, **dando specifica evidenza al provvedimento di verifica di assoggettabilità ed al parere motivato** di cui rispettivamente all'art. 12, comma 4, ed all'art. 15, comma 1, del Decreto

VAS - L'ESPERIENZA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

Al fine dell'applicazione ai procedimenti di VAS in corso delle disposizioni del D.Lgs. 4/08, nella valutazione ambientale dei piani e programmi sono fatte salve, ai sensi dell'art. 35, le fasi procedimentali e gli adempimenti già svolti, in quanto compatibili con le disposizioni del Decreto, con particolare riguardo a quelli previsti dalla L.R. n. 20 del 2000.

VAS - L'ESPERIENZA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA



Si specifica che sino all'entrata in vigore della legge regionale di recepimento delle disposizioni in materia di VAS contenute nel Decreto, la valutazione ambientale per i piani territoriali ed urbanistici previsti dalla L. R. n. 20 del 2000 è costituita dalla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT) di cui all'art. 5 della medesima legge, integrata dagli adempimenti e fasi procedurali previsti dal Decreto non contemplati dalla L. R. n. 20 del 2000.

VAS - L'ESPERIENZA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

La ValSAT di cui all'art. 5 della L.R. n.20 del 2000 è in ogni caso da integrare con i seguenti atti:

espressione del **parere motivato** da parte dell'autorità competente ai sensi dell'art. 15 del Decreto;

approvazione della **dichiarazione di sintesi** da parte dell'autorità procedente contestualmente alla approvazione del piano o programma.

Il procedimento di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del Decreto va svolto nei casi previsti dall'art. 6, commi 3 e 3 bis, del Decreto.

VAS - L'ESPERIENZA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

Si ricorda, infine, che, ai sensi dell'art. 17 del Decreto, **devono in ogni caso essere resi pubblici**, anche attraverso la pubblicazione sui siti web delle autorità interessate:

- a) il **parere motivato** espresso dall'autorità competente;
- b) la **dichiarazione di sintesi**, approvata dall'autorità precedente contestualmente alla approvazione del piano o programma;
- c) le **misure adottate in merito al monitoraggio**.

VAS - L'ESPERIENZA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

Il comma 3 dell'art. 2 chiarisce che sono comunque soggetti alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.Lgs 4/08 semprechè rientrino nei casi previsti dall'art. 6, commi 3 e 3 bis, i seguenti piani :

a) le varianti specifiche al piano regolatore generale (PRG) ed i piani attuativi di cui alla L.R. n. 47 del 1978;

b) le varianti ai piani operativi comunali (POC) e i piani urbanistici attuativi (PUA) previsti dalla L.R. n. 20 del 2000;

c) le varianti agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica che conseguono ad accordi di programma, conferenze di servizi, intese ed altri atti, in base alla legislazione vigente.

VAS – PRINCIPIO DI NON DUPLICAZIONE

La disciplina dettata per la VAS dal D. Lgs. 152/06 come corretto dal D. Lgs. 4/08 è caratterizzata da taluni requisiti e garanzie procedurali che si possono così riassumere:

- 1. l'autorità competente ad esprimere la valutazione ambientale strategica deve essere distinta da quella che procede alla formazione e approvazione del piano o programma (principio di terzietà).** Dette autorità pubbliche sono chiamate a collaborare nel corso di tutto il processo di formazione e approvazione del piano o programma, ma con compiti e funzioni distinte;

VAS – PRINCIPIO DI NON DUPLICAZIONE



2. la procedura di VAS è caratterizzata dalla **più ampia pubblicità del piano o programma e del rapporto ambientale**, nel quale vengono individuati, descritti e valutati gli effetti ambientali dello stesso, nonché **degli esiti della valutazione (principio di partecipazione)**.

Ciò anche ai fini di consentire la **consultazione di tutti i soggetti che svolgono funzioni in campo ambientale e la partecipazione del pubblico** al procedimento di VAS;

VAS – PRINCIPIO DI NON DUPLICAZIONE

3. Per i contenuti degli elaborati previsti dalla procedura di VAS e le modalità di svolgimento degli adempimenti procedurali appare importante richiamare (oltre ai generali principi di semplificazione, efficacia, adeguatezza e tempestività) **il principio di non duplicazione** di cui all'art. 9 della Direttiva 42/2001/CE e agli artt. 11, comma 4 e 13, comma 4, del D. Lgs. 152/06 come corretto dal D. Lgs. 4/08, nei quali si stabilisce che *“la VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell’esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni”*.

VAS – PRINCIPIO DI NON DUPLICAZIONE



Pertanto, in caso di più piani e programmi gerarchicamente ordinati, si dovrà **tener conto:**

delle valutazioni sugli effetti ambientali già operate per i piani e programmi sovraordinati,

nonché di quelle che potranno meglio essere svolte in piani e programmi di maggior dettaglio.

VAS – PRINCIPIO DI NON DUPLICAZIONE

In particolare nell'osservanza di questo principio di non duplicazione, il **rapporto ambientale può trarre informazioni ed approfondimenti da altri livelli decisionali o documenti**, e l'autorità chiamata ad approvare il piano o programma:

- da una parte, **potrà evidenziare nella Dichiarazione di sintesi, che il piano o programma in esame non comporta nuovi ed ulteriori effetti ambientali, rispetto a quelli già esaminati dal piano sovraordinato** (rinvandosi dunque ai contenuti della VAS del suddetto piano, in quanto adeguato a considerare anche gli effetti del piano o programma in esame);

VAS – PRINCIPIO DI NON DUPLICAZIONE



- dall'altra, **potrà fare rinvio, in tutto o in parte, alla VAS dei piani o programmi sottordinati** per quelle analisi e valutazioni che necessitano di essere svolte alla luce di un maggiore dettaglio progettuale (art. 13 comma 4).

VAS – PRINCIPIO DI NON DUPLICAZIONE

Ne consegue che, a regime, per l'insieme dei piani e programmi attuativi di processi generali di programmazione e pianificazione già sottoposti a VAS, la procedura di valutazione cui sono comunque assoggettati (VAS, Verifica di assoggettabilità) **dovrà limitarsi ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati** dagli strumenti sovraordinati; ovvero dovrà dimostrare che il piano o programma attuativo non comporta alcun ulteriore effetto significativo sull'ambiente.

VAS – PRINCIPIO DI NON DUPLICAZIONE

Similmente, la procedura di valutazione (VAS, Verifica di assoggettabilità) cui sono comunque assoggettate le modifiche a piani e programmi già sottoposti a VAS, dovrà limitarsi a **descrivere e valutare i soli effetti significativi sull'ambiente aggiuntivi** rispetto a quelli precedentemente considerati per il piano o programma che si va a variare; ovvero dovrà dimostrare che la modifica non comporta alcun ulteriore effetto significativo sull'ambiente.

UN SALTO CULTURALE DA COMPIERE



Questa tipologia di procedimenti amministrativi, incentrata sul coordinamento e l'integrazione, comporta l'assunzione di moduli relazionali e modalità lavorative innovative innanzitutto nella pubblica amministrazione ma anche ad parte del privato.

UN SALTO CULTURALE DA COMPIERE



In ultima istanza, si tratta, sia per la pubblica amministrazione sia per il mondo privato, di compiere, sulla base di esperienze e processi concreti, una rilevante modifica culturale nell'approccio ai procedimenti amministrativi.

. UN SALTO CULTURALE DA COMPIERE



Si tratta, infatti, di **abbandonare l'approccio burocratico** volto al rispetto formale delle norme (che rimangono, sullo sfondo, come punti di riferimento o limiti da garantire in ogni caso), **per sostituirvi un approccio volto al raggiungimento di risultati, valutati in modo complessivo ed integrato**, dal punto di vista ambientale, economico e sociale, di qualità ed accettabili.